

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1961 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 agosto 2017**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>, le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato 12 risoluzioni enologia incluse nella decisione del Consiglio del 7 ottobre 2016, tra cui due nuove pratiche enologiche riguardanti l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli e il trattamento del vino con poliaspartato di potassio. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (2) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione tiene conto della protezione della salute pubblica. L'impiego di additivi alimentari dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il poliaspartato di potassio non figurava nell'elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tuttavia, l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione <sup>(4)</sup> per includere il poliaspartato di potassio nel suddetto elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti. Di conseguenza, il trattamento del vino con poliaspartato di potassio può essere ora autorizzato nell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1399, del 28 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio (GUL 199 del 29.7.2017, pag. 8).

